

Comune di Figline e Incisa Valdarno
(Provincia di Firenze)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n.
____ del _____

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1: Principi generali

Art. 2: Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

TITOLO II: PROCEDIMENTO

Art. 3: Competenza

Art. 4: Avvio del procedimento

Art. 5: Procedimento di iniziativa dell'Ufficio

Art. 6: Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7: Atto di accertamento con adesione

Art. 8: Perfezionamento della definizione

Art. 9: Effetti della definizione

TITOLO III: SANZIONI

Art. 10: Riduzione della sanzione

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11: Norma di rinvio

Art. 12: Entrata in vigore

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1: Principi generali

1. Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2: Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti di entrate tributarie effettuati dal Comune e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Il Comune, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. Il Comune, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

TITOLO II: PROCEDIMENTO

Art. 3: Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4: Avvio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5: Procedimento di iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, mediante lettera raccomandata o notifica.
2. Nell'invito a comparire dovranno essere indicati:
 - a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) gli elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento, in possesso dell'Ufficio;
 - c) i periodi di imposizione oggetto di accertamento;
 - d) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. L'interessato può richiedere, entro la data indicata nell'invito, il differimento della comparizione, formulando istanza motivata. L'Ufficio, valutata l'istanza, può accordare il rinvio, dandone comunicazione al richiedente.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e altre notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei precedenti commi per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6: Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo quanto indicato al comma 3 dell'articolo precedente.
6. Se l'Ufficio non intende o non può applicare l'istituto ne dà formale comunicazione al contribuente, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, specificandone i motivi. Dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento del tributo.

Art. 7: Atto di accertamento con adesione

1. Ai fini della trasparenza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, dell'eventuale esito negativo del concordato, delle operazioni compiute in ogni fase del contraddittorio, viene redatto un verbale.
2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo, gli interessi e le sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8: Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. Relativamente ai tributi per i quali, alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma di possibile riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può chiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano euro 51.645,69.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati su base giornaliera a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
6. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di euro 25.822,84, deve richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9: Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

TITOLO III: SANZIONI

Art. 10: Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguano a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11: Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12: Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.